



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Allegati: 1

Réf. n° - Prot. n. 6888/EL
VI réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 7 agosto 2024

<

Ai Sindaci e ai Segretari
dei Comuni della Regione

Ai Presidenti e ai Segretari
delle Unités des Communes
valdôtaines

Al Presidente
del Consorzio B.I.M.

Ai Presidenti
delle Associazioni dei Comuni

Al Presidente
dell'Agenzia regionale dei segretari
degli enti locali

e, p.c. Al Presidente
del Consiglio permanente degli enti
locali

Al Presidente dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti
contabili

Al Coordinatore
del Dipartimento Turismo, sport e
commercio

Oggetto: Legge regionale 24 giugno 2024, n. 9 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2024).

Nel rendere noto che il 28 giugno 2024 è entrata in vigore la legge regionale 24 giugno 2024, n. 9 (*Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2024*), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 33 del 27 giugno 2024, si trasmette, in allegato, la nota tecnica che la Struttura enti locali ha predisposto al fine di illustrare gli

.....
Secrétaire général de la Région
Collectivités locales - Bureau des collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali - Ufficio enti locali

11100 Aoste
3, place de Narbonne
téléphone +39 016527 2581/2510/2512/2513

11100 Aosta
Piazza Narbonne, 3
telefono +39 016527 2581/2510/2512/2513

CONTACTS/CONTATTI:
Patrizia Vuillermin tel. 0165 272513

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

articoli da 1 a 5, nonché l'articolo 13, che recano disposizioni nelle materie di interesse degli enti locali.

Si richiama, inoltre, l'attenzione, in particolare, sulle seguenti disposizioni, per le quali potranno essere forniti eventuali chiarimenti dalle Strutture regionali competenti: articolo 6 (*Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili tra Regione e Comuni. Modificazioni alla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68*), articolo 7 (*Disposizioni in materia di regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12*), articolo 17 (*Disposizioni in materia di titoli abilitativi edilizi. Modificazioni alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 26*) e articolo 18 (*Disposizioni in materia di contratti pubblici. Modificazioni alle leggi regionali 29 gennaio 2024, n. 2 e 8 aprile 2013, n. 8*).

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione
Renzo TESTOLIN
-documento firmato digitalmente-

NOTA TECNICA

sugli articoli della legge regionale 24 giugno 2024, n. 9 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2024) che recano disposizioni nelle materie di interesse degli enti locali

1. DURATA DEGLI INCARICHI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

L'articolo 1 della l.r. 9/2024 modifica il comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), stabilendo che la durata degli incarichi dei responsabili dei servizi degli enti locali non può essere inferiore a un anno e superiore a cinque anni. Tale previsione si è resa necessaria a seguito della sottoscrizione dell'accordo contrattuale (prot. n. 30706 del 12/12/2023), contenente la disciplina economica e giuridica delle posizioni di particolare responsabilità, introdotte dalla legge regionale 17 luglio 2023, n. 9 (*Disposizioni urgenti per l'efficientamento organizzativo degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22*) in quanto previste dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*), con il quale sono stati soppressi, tra l'altro, gli articoli 36, 37, 38 e 39 del Testo unico delle categorie. Infatti, in particolare con l'abrogazione dell'articolo 39, che estendeva ai Responsabili dei servizi degli enti locali l'applicazione dei principi relativi alla disciplina delle posizioni di particolare professionalità contenuta negli articoli precedenti, la durata minima e massima degli incarichi dei responsabili dei servizi degli enti locali risulta non essere più disciplinata.

2. REVISIONE DELLA L.R. 6/2014 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE DEGLI ENTI LOCALI

L'articolo 2 della l.r. 9/2024, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa degli enti locali, abroga, su specifica richiesta del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*), per diversamente allocare, nelle more della revisione organica della medesima legge, le funzioni inerenti alle attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e di supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate. Dalla data di entrata in vigore della legge, tali funzioni non devono più essere svolte obbligatoriamente dai Comuni per il tramite del CELVA, essendo anche scaduta il 30 giugno 2024 la convenzione sottoscritta dal CELVA con l'Agenzia delle entrate - Riscossione (Ader). Pertanto, la competenza in materia di riscossione coattiva è riassegnata ai singoli Comuni, che potranno valutare se affidare a terzi l'esercizio di tale attività.

3. ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI CONTABILI

L'articolo 3 della l.r. 9/2024 prevede, al fine del riordino delle disposizioni legislative vigenti, l'abrogazione espressa del comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (*Legge finanziaria per gli anni 2016/2018*), il quale disponeva ancora che, qualora la legge regionale avesse stabilito un termine finale per l'approvazione del bilancio di previsione diverso da quello previsto dalla normativa statale vigente, l'esercizio provvisorio si intendesse automaticamente autorizzato sino alla scadenza del termine previsto dalla normativa regionale. Tale previsione, ora abrogata, risultava infatti essere in contrasto con la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo, da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge regionale 15 maggio 2023, n. 5 (*Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni*), che, nel recepire la sentenza n. 250/2020 con la quale la Corte costituzionale ha sancito l'esclusiva competenza dello Stato nel disporre il differimento dei termini previsti in via ordinaria per l'approvazione dei documenti di bilancio, ivi compreso il rendiconto, in ragione di sopraggiunte rilevanti esigenze, ha escluso la possibilità per la Regione di normare tale ambito.

4. GESTIONE DELLE GRADUATORIE ESITATE DA PROCEDURE SELETTIVE DI UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES E RISERVA DI POSTI

L'articolo 4 della l.r. 9/2024 reca modificazioni all'articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (*Legge finanziaria per gli anni 2023/2025*), al fine di garantire certezza e uniformità di comportamento tra gli enti locali nella gestione delle graduatorie esitate da procedure selettive di Unité des Communes valdôtaines (di seguito Unité). I commi 1, 2 e 3, che modificano rispettivamente i commi 3, 4 e 6 del predetto articolo 11, rispondono, infatti, alle problematiche da ultimo segnalate, per il tramite del CELVA, dagli enti locali riguardo alla gestione delle suddette graduatorie. In particolare, le modificazioni sono volte a precisare gli effetti sulla graduatoria dell'accettazione dell'assunzione a tempo indeterminato dei vincitori o degli idonei, sia nel caso di procedure selettive di Unité, quando la graduatoria è utilizzata da altro ente, sia nel caso di graduatorie esitate dalla medesima procedura selettiva di Unité gestita in forma associata. A tal fine, in analogia a quanto già previsto per le procedure selettive uniche disciplinate dall'articolo 40 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (*Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6*), ai commi 3 e 4 dell'articolo 11, è precisato che l'accettazione dell'assunzione a tempo indeterminato da parte dei vincitori o degli idonei (comma 3) ovvero dei soli idonei (comma 4) ne determina la cancellazione dalla graduatoria; tale regola fa comunque salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 9, del r.r. 1/2023, secondo cui gli idonei che dovessero accettare di essere assunti a tempo indeterminato ma a tempo parziale (malgrado il bando avesse previsto un'assunzione a tempo pieno) mantengono il diritto di precedenza per l'assunzione a tempo pieno rispetto agli idonei inseriti in graduatoria in posizioni successive. Analogamente, al comma 6 dell'articolo 11, è chiarito che, anche in caso procedure selettive gestite in forma associata, non solo il vincitore ma anche l'idoneo, una volta assunto a tempo indeterminato, decade dalle altre graduatorie in cui risulta collocato.

Al riguardo si segnala che il suddetto comma 6 è stato interamente sostituito ad opera dell'articolo 35 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 12 (*Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Modificazioni di leggi regionali*) per ripristinare la disposizione originariamente contenuta al quarto periodo che, per un mero errore materiale, era invece stata sostituita con il nuovo testo del quinto periodo.

Al fine di consentire la piena applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di posti nelle procedure selettive, il comma 4 inserisce il comma 6bis all'articolo 11, in accoglimento della richiesta del CPEL, già espressa nel proprio parere n. 58/2023 sul disegno di legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026, con la quale si chiedeva, per valorizzare le competenze del personale interno degli enti locali, di specificare che in caso di procedure selettive bandite, in forma associata, da un unico ente, il calcolo per la riserva di posti di cui all'articolo 34 del r.r. 1/2013 (rubricato "Posti riservati al personale interno") fosse riferito al numero totale dei posti messi a bando e non ai posti del singolo ente. Nel disciplinare tale istituto, previsto dalla normativa regionale per i posti messi a concorso da ogni singolo ente, si è reso, tuttavia, necessario adattare in generale lo stesso alla diversa fattispecie, prevedendo, in particolare, non solo che la percentuale dei posti riservati è determinata da ogni Unité sulla base del fabbisogno complessivo del personale proprio e di quello dei Comuni appartenenti alla medesima Unité per ogni profilo professionale, ma anche che il numero dei posti riservati da mettere a concorso, arrotondato per eccesso, e gli enti di destinazione sono definiti nel bando per ogni Unité e che per personale interno si intendono i dipendenti in servizio a tempo indeterminato di ciascuna Unité e di tutti i Comuni appartenenti alla medesima.

5. *CORRETTIVO A DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI*

Con la previsione di cui all'**articolo 5** della l.r. 9/2024 il legislatore regionale ha disposto la reviviscenza del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*), erroneamente abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2023, n. 22 (*Nuove disposizioni per il reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta*), con efficacia *ex tunc* ossia dalla data di entrata in vigore della medesima l.r. 22/2023.

6. *IMPOSTA DI SOGGIORNO*

L'articolo 13 della l.r. 9/2024 reca modificazioni all'articolo 9 della legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (*Disciplina dell'imposta di soggiorno*), rinviando, per quanto concerne le misure sanzionatorie per i gestori delle strutture turistico-ricettive e per i locatori degli alloggi a uso turistico, in modo dinamico alla normativa statale di volta in volta vigente, anche considerata l'imminente revisione del sistema sanzionatorio tributario previsto a livello statale e al fine di semplificare e uniformare l'applicazione delle sanzioni in materia di turismo.